

Roma, 12 settembre 2013

Al Presidente

Ai Componenti

1<sup>^</sup> Commissione

Affari Costituzionali

SENATO DELLA REPUBBLICA

OGGETTO: DDL S958

Illustre Presidente, Onorevoli Senatori,

la scrivente Associazione, maggiormente rappresentativa a carattere nazionale (D.M. Trasporti 9/2/2004) delle oltre 7000 imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che operano ai sensi della legge 8/8/1991 n. 264 e successive modificazioni, ringrazia per essere stata convocata in relazione all'esame del disegno di legge in oggetto.

Tra le proposte contenute nel DDL S958, all'art.10 si prevede la semplificazione di alcune procedure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Ipotesi di snellimento procedurale che dovrebbe essere finalizzato a ridurre gli adempimenti per gli Utenti ma che in realtà, nello specifico, presenta diverse criticità e desta preoccupazione per i possibili effetti derivanti dalla sua adozione.

Come si evidenzia compiutamente nell'allegata lettera a firma della maggior parte delle Associazioni della filiera automobilistica (che prendeva in esame identica proposta contenuta nell'emendamento 17.01 DL FARE presentato alla Camera dei Deputati nel luglio scorso, all.1) l'approvazione dell'art.10 produrrebbe un aggravio dei procedimenti amministrativi per cittadini e imprese, con ulteriori oneri e adempimenti anche in capo agli operatori professionali rappresentati, per gli operatori commerciali e per la stessa Motorizzazione Civile, determinando maggiori difficoltà nella compravendita dei veicoli senza alcun beneficio per il contrasto delle intestazioni fittizie; inoltre minori certezze per società di leasing e di noleggio nel caso di furti e, infine, ulteriori complicazioni (e costi) per le PP.AA. coinvolte dal provvedimento.

Difatti, non si può non sottolineare che l'obbligo della doppia autentica di firma per la compravendita di un veicolo costituisca un evidente aggravio per Utenti e Rivenditori, nonché per i soggetti pubblici e privati abilitati all'autenticazione (e un notevole aumento dell'operatività per gli stessi uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e per gli uffici dell'Anagrafe comunale).

Una prassi che, se adottata, complicherebbe le relazioni e i procedimenti legati alla vendita di un veicolo in un momento così particolarmente difficile per il mercato auto.

Un appesantimento nemmeno giustificabile per prevenire azioni fraudolente, poiché esiste già una norma, recentemente approvata, di modifica del Codice della Strada (art. 94 bis) che pone le condizioni per contrastare efficacemente l'intestazione fittizia dei veicoli con il coinvolgimento dei Ministeri delle Infrastrutture dei Trasporti, dell'Interno e della Giustizia.

Non si può inoltre non evidenziare che le previsioni dell'art.10, se approvate, avrebbero anche un forte impatto per i Tribunali, per le Forze dell'Ordine e per i Comuni, che si dovrebbero far carico di nuove e, soprattutto, ulteriori incombenze amministrative, che risulterebbe difficile ritenere possano essere eseguite senza alcun onere finanziario!

Senza dimenticare, si torna a sottolineare, i riflessi negativi che si genererebbero nel caso di utilizzo di veicoli in leasing e a noleggio, visto che aumenterebbero i rischi collettivi e le relative responsabilità connesse alla circolazione dei predetti veicoli nel caso di furto.

Infine, si esplicitano forti perplessità sulla previsione del comma 8 rispetto alla normativa vigente in materia, richiamata nel comma stesso.

Per concludere, il contenuto dell'art.10 più che semplificare la vita a cittadini e imprese realizza una consistente riduzione dei carichi di lavoro degli Uffici PRA malgrado, proprio di recente, un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia introdotto un corposo aumento delle stesse tariffe PRA (oltre il 30%) giustificato, nelle premesse del decreto stesso, dalla **“necessità di garantire l'autonomo equilibrio economico finanziario del servizio - PRA - in rapporto ai costi effettivamente sostenuti per l'espletamento dello stesso”**, che già solo per i nove mesi di quest'anno peserà sulle tasche degli automobilisti per circa 40/45 milioni di euro (per un totale di circa 210/220 milioni l'anno di emolumenti per le formalità PRA).

Visto che il meritorio obiettivo che si pone il Governo nel DDL in oggetto è quello di semplificare gli adempimenti di cittadini e imprese e di riordino normativo, perché, anche alla luce dell'auspicabile azione di riduzione della spesa pubblica, **“dal confronto tra i due profili di attività e di esigenze gestionali di Motorizzazione e Aci/PRA”** non approfittare in questo disegno di legge per **“cogliere immediatamente l'opportunità di un profondo e complessivo ridisegno organizzativo del sistema di offerta dei servizi pubblici per la motorizzazione civile, che porti ad un miglioramento dell'efficienza attraverso l'eliminazione di duplicazioni e la riprogettazione dei processi operativi (anche alla luce dell'evoluzione tecnologica in questo campo), ad una più netta distinzione tra sfera pubblica e sfera privata di attività e ad un miglioramento della soddisfazione degli utenti”**, come testualmente recita il rapporto 2008 sulla “revisione della spesa pubblica” elaborato dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze (all.2) depositato in Parlamento il 12 giugno 2008?

Una proficua occasione per valutare il riordino normativo e gestionale della burocrazia automobilistica in esame, riformando il doppio sistema pubblico (**unico nella UE**) per superare le duplicazioni strutturali e degli archivi nonché quelle documentali, dei procedimenti e dei relativi adempimenti.


Una rilevante semplificazione e riduzione dei costi per gli Utenti e gli Operatori del settore con ingenti risparmi strutturali per lo Stato e le PP.AA. interessate.

Certi della Vostra attenzione si porgono i migliori auguri di buon lavoro.

Il Presidente  
Ing. Vincenzo Cannatella



Il Segretario Nazionale Studi  
Ottorino Pignoloni





Roma, 18 luglio 2013

Al Presidente  
del Consiglio dei Ministri  
On.le Enrico LETTA

Al Sottosegretario  
Filippo Patroni GRIFFI  
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministro  
dell'Economia e Finanze  
Dott. Fabrizio SACCOMANNI

Al Ministro  
dell'Interno  
On.le Avv. Angelino ALFANO

Al Ministro  
delle Infrastrutture e dei Trasporti  
On.le Maurizio LUPI

Al Ministro  
della Giustizia  
Dott.ssa Anna Maria CANCELLIERI

Al Ministro  
degli Affari Regionali e le Autonomie  
Dott. Graziano DELRIO

Le scriventi Associazioni di categoria, ANFIA, ANIASA, ASSILEA e UNASCA, rappresentative degli operatori della filiera Automotive quali, Costruttori, Società di leasing e di noleggio, studi di consulenza automobilistica, sono seriamente preoccupate per i possibili effetti derivanti dall'adozione delle disposizioni proposte nell'emendamento 17.01 Chiarelli, Costa "*Norme di semplificazione delle procedure al PRA*" al ddl AC 1248 di conversione del dl 69/2013.

Seppur formulate nell'intento di semplificare le procedure al Pubblico Registro Automobilistico, le proposte contenute nel citato emendamento andrebbero presumibilmente a complicare anziché a semplificare la vita dei Tribunali, delle Forze dell'Ordine e dei Comuni (commi 1, 3 e 4) in quanto scaricherebbe su di loro una serie di incombenze amministrative non dovute; in pratica, nel semplificare l'attività del PRA si andrebbe a dare ulteriori incombenze alle Pubbliche Amministrazioni, aumentandone automaticamente i costi e quindi gli oneri a carico dello Stato.

Secondo quanto proposto al comma 4, l'annotazione automatica delle formalità di perdita di possesso e rientro in possesso nel caso di furto, tramite comunicazione al PRA direttamente da parte dell'Autorità che ha ricevuto la denuncia, rischierebbe di creare grosse problematiche nel caso di veicolo in leasing e in noleggio.

L'annotazione automatica potrebbe comportare in capo alla società di leasing o di noleggio una perdita di controllo sulla situazione del veicolo, ogni qual volta il cliente ometta di informare la società di leasing o di noleggio dell'avvenuto furto o ritrovamento del bene.

Ciò con effetti pregiudizievoli anche in relazione all'ottenimento dell'indennizzo da parte della compagnia assicurativa con cui il veicolo è assicurato.

Con riferimento al comma 6, non si comprende la ratio della variazione introdotta riguardante l'obbligo di atti bilaterali recanti la sottoscrizione autenticata del venditore e dell'acquirente nel caso di formalità PRA relative a veicoli usati.

La sola firma autenticata del venditore sino ad oggi è stata infatti ritenuta idonea a trasferire la proprietà in capo all'acquirente. Non si comprende pertanto la necessità di appesantire i privati, le concessionarie, gli studi di consulenza automobilistica e gli altri soggetti che operano nella filiera automobilistica, né come tale intervento possa incidere sulla semplificazione delle procedure PRA.

La nuova previsione complicherebbe esclusivamente la vita agli acquirenti e ai venditori dei veicoli, raddoppiando le autentiche nella vendita dei veicoli usati.

Qualora la ratio della proposta di variazione fosse in qualche modo ravvisabile nell'esigenza di contrastare il fenomeno delle intestazioni fittizie, un appesantimento di tale portata non appare giustificabile.

Appare invece evidente come una novità del genere andrebbe a rallentare e quindi a ledere il libero scambio tra soggetti nel mondo auto, la cui prassi attualmente è caratterizzata da contratti a distanza, vendite on-line, cessioni in blocco di veicoli da concessionario a concessionario o da società di noleggio senza conducente a concessionari.

Se la firma del solo venditore intestatario sino ad oggi ha agevolato il mercato dell'*automotive*, tale variazione si porrebbe in senso opposto, appesantendo un settore già fortemente in crisi e che non necessita di ostacoli bensì di spinte a suo favore.

**Sulla base delle considerazioni sopra riportate, le scriventi Associazioni auspicano che l'emendamento 17.01 non venga approvato.**

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, nonché confermando la disponibilità, qualora lo si ritenga necessario, a partecipare ad un confronto sul tema evidenziato, auspicando in un favorevole accoglimento della presente richiesta, si inviano i migliori saluti.

ANFIA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE FILIERA INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA)

*Il Direttore*

Firmato Gianmarco Giorda

ANIASA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIA DELL'AUTONOLEGGIO E SERVIZI AUTOMOBILISTICI)

*Il Direttore noleggio a lungo termine*

Firmato Pietro Teofilatto

ASSILEA (ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING)

*Il Direttore Generale*

Firmato Gianluca De Candia

UNASCA (UNIONE NAZIONALE AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA)

*Il Segretario Nazionale Studi*

Firmato Ottorino Pignoloni

**ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica)**

Sede: 10128 Torino – Corso Galileo Ferraris, 61 – Tel. +39 011 5546511 – Fax +39 011 545986

e-mail: [anfia@anfia.it](mailto:anfia@anfia.it) – Uffici: 00144 Roma – Viale Pasteur, 10 – Tel. +39 06 54221493/494 – Fax +39 06 54221418

e-mail: [anfia.roma@anfia.it](mailto:anfia.roma@anfia.it) – [www.anfia.it](http://www.anfia.it)

**ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici)**

Sede: 00144 Roma – Via del Poggio Laurentino, 11 – Tel. +39 06 99695713 – Fax +39 06 5919955

e-mail: [aniasa@aniasa.it](mailto:aniasa@aniasa.it) – [www.aniasa.it](http://www.aniasa.it)

**ASSILEA (Associazione Italiana Leasing)**

Sede: 00144 Roma – Piazzale Ezio Tarantelli, 100 – Tel. +39 06 9970361 – Fax +39 06 45440739

e-mail: [info@assilea.it](mailto:info@assilea.it) – [www.assilea.it](http://www.assilea.it)

**UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica)**

Sede: - 00144 Roma-EUR - Piazza Marconi, 25 Tel. +39 06.54221986 – Fax +39 06.5916542

e-mail: [unasca@unasca.it](mailto:unasca@unasca.it) – [www.unasca.it](http://www.unasca.it)

## **DDL C1248 di conversione del DL “Fare”**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

*Art. 17-bis.*

*(Semplificazione di procedure del pubblico registro automobilistico).*

1. Le richieste per lo svolgimento delle formalità d'ufficio di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514, sono inoltrate al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) da parte delle pubbliche amministrazioni o dell'autorità giudiziaria competente, esclusivamente mediante posta elettronica certificata o, senza oneri e costi a carico delle medesime, attraverso l'utilizzo di apposita procedura telematica predisposta dall'Automobil Club d'Italia (ACI), quale Ente gestore del PRA. Analogamente si procede per l'invio in formato digitale al PRA della copia conforme al provvedimento amministrativo, della sentenza o di altro provvedimento giudiziario a supporto della richiesta. A decorrere dal 1° luglio 2014, non sono più eseguite le richieste di aggiornamento degli archivi del PRA trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel presente comma.
  2. Gli uffici del PRA provvedono alla conservazione sostitutiva in formato digitale, per il periodo minimo previsto dalla legge, dei documenti di cui al comma 1 in sostituzione del documento originale cartaceo. Tali documenti costituiscono prova legale al pari degli originali cartacei.
  3. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i comuni trasmettono agli uffici del PRA, in via telematica o su supporto magnetico, i dati relativi all'avvenuto trasferimento di residenza dei proprietari di veicoli iscritti nel PRA, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. I predetti dati possono essere acquisiti dal PRA mediante idonee soluzioni di interoperabilità delle banche dati sulla base di un accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. L'annotazione nel PRA della perdita di possesso del veicolo per furto e del relativo rientro in possesso, per gli effetti di cui alla legge 28 febbraio 1983, n. 53. è curata d'ufficio dall'Autorità che ha ricevuto la denuncia secondo le modalità definite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'ACI.
  5. Il PRA comunica con posta elettronica o con altra modalità telematica ai soggetti che ne facciano preventiva richiesta e senza oneri a carico degli stessi, le informazioni relative agli aggiornamenti della situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli loro intestati.
  6. Le dichiarazioni unilaterali di vendita del veicolo previste dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono sostituite da atti bilaterali recanti la sottoscrizione autenticata del venditore e dell'acquirente.
  7. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documento analogico originale presentato al PRA formate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto legislativo sono conservate con valore sostitutivo dell'originale cartaceo.
  8. Per tutti gli atti presentati al PRA, il pagamento dell'imposta di bollo è assolto esclusivamente con modalità virtuali ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 17. 01.** Chiarelli, Costa.